II

(Atti non legislativi)

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 73 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di

I. Veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD)

II. Dispositivi di protezione laterale (LPD)

III. Veicoli per quanto riguarda il montaggio di LPD di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Serie di modifiche 01 — Data di entrata in vigore: 9 dicembre 2010

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1. Campo di applicazione

2. Definizioni

3. Prescrizioni

4. Domanda di omologazione

5. Omologazione

6. Modifica ed estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo o di dispositivo di protezione laterale

7. Conformità della produzione

8. Sanzioni in caso di non conformità della produzione

9. Cessazione definitiva della produzione

10. Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

11. Disposizioni transitorie

PARTE I — OMOLOGAZIONE DI VEICOLI PER QUANTO RIGUARDA I LORO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALE (LPD)

12. Prescrizioni

13. Deroghe

PARTE II — OMOLOGAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALE (LPD)

14. Prescrizioni

PARTE III — OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL MONTAGGIO DI UN LPD DI UN TIPO OMOLOGATO CONFORMEMENTE ALLA PARTE II DEL PRESENTE REGOLAMENTO

15. Prescrizioni

16. Deroghe

ALLEGATI

Allegato 1 — Appendice 1 — Comunicazione (parte I)
Appendice 2 — Comunicazione (parte II)
Appendice 3 — Comunicazione (parte III)

Allegato 2 — Esempi di marchi di omologazione

Allegato 3 — Condizioni di prova

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente regolamento si applica a:

1.1.1. PARTE I: i veicoli delle categorie N_2, N_3, O_3 e O_4 [1] muniti di dispositivi di protezione laterale, che non sono stati omologati separatamente conformemente alla parte II del presente regolamento o che sono stati progettati e/o attrezzati in modo tale che si possa ritenere che i loro componenti svolgano interamente o parzialmente la funzione di un dispositivo.

1.1.2. PARTE II: I dispositivi di protezione laterale destinati ad essere montati sui veicoli delle categorie N_2, N_3, O_3 e O_4 [1].

1.1.3. PARTE III: il montaggio su veicoli delle categorie N_2, N_3, O_3 e O_4 [1] di dispositivi di protezione laterale omologati conformemente alla parte II del presente regolamento e il montaggio su veicoli parzialmente omologati conformemente alla parte I di dispositivi di protezione laterale omologati conformemente alla parte II del presente regolamento.

1.2. Esulano dal campo d'applicazione del presente regolamento:

1.2.1. i trattori per semirimorchi;

1.2.2. i veicoli progettati e costruiti con finalità speciali sui quali non sia possibile, per ragioni pratiche, montare dispositivi di protezione laterale.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1. Definizioni comuni alle parti I, II e III.

2.1.1. «Massa a vuoto», la massa del veicolo in ordine di marcia, non occupato e a vuoto, ma completo di carburante, refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se fornita come dotazione standard dal fabbricante del veicolo);

2.1.2. «Massa massima», la massa dichiarata dal fabbricante del veicolo come tecnicamente ammissibile (tale massa può essere superiore alla «massa massima ammissibile» stabilita dall'amministrazione nazionale);

2.1.3. «Utenti della strada non protetti», i pedoni, i ciclisti o i motociclisti che si muovono sulla strada e che corrono il rischio di cadere sotto la fiancata del veicolo e di finire sotto le sue ruote;

2.1.4. «Dispositivo di protezione laterale (LPD)», un dispositivo costituito da uno o più elementi longitudinali e da uno o più elementi di fissaggio ai longheroni del telaio o ad altri elementi strutturali del veicolo, progettato per garantire una protezione efficace agli utenti della strada non protetti contro il rischio di cadere sotto la fiancata del veicolo e di finire sotto le sue ruote. È anche possibile utilizzare parti del veicolo come LPD.

[1] Come definite nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2.

2.2. Definizioni specifiche della parte I

2.2.1. «Omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo completo, incompleto o completato per quanto riguarda la sua protezione laterale;

2.2.2. «Tipo di veicolo», una categoria di veicoli che non differiscono tra loro relativamente ai parametri fondamentali quali la larghezza dell'asse posteriore, la larghezza fuori tutto, le dimensioni, la forma e i materiali dell'intera fiancata del veicolo (inclusa l'eventuale cabina di guida) e le caratteristiche delle sospensioni, nella misura in cui tali parametri fondamentali incidono sulle prescrizioni di cui al paragrafo 12.

2.3. Definizioni specifiche della parte II

2.3.1. «Omologazione di un LPD», l'omologazione di un tipo di LPD in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 14;

2.3.2. «Tipo di LPD», un LPD che non presenta differenze rispetto alle caratteristiche essenziali degli LPD quali la forma, le dimensioni, il fissaggio, i materiali e le marcature di cui al paragrafo 5.2.4.

2.4. Definizioni specifiche della parte III.

2.4.1. «Omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio di un LPD di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento, incluso, se del caso, il completamento di un veicolo parzialmente omologato conformemente alla parte I;

2.4.2. «Tipo di veicolo», veicoli che non differiscono tra loro relativamente ad aspetti essenziali quali:

a) la larghezza dell'asse posteriore;

b) la struttura, le dimensioni, la forma e l'altezza da terra delle fiancate del veicolo e le caratteristiche delle sospensioni, nella misura in cui queste hanno un'incidenza sulle prescrizioni di cui al paragrafo 15 del presente regolamento;

c) gli LPD omologati montati sul veicolo.

3. PRESCRIZIONI

3.1. ASPETTI GENERALI

3.1.1. Le prescrizioni del presente regolamento si considerano soddisfatte:

3.1.1.1. se il veicolo è dotato di un LPD conformemente alle prescrizioni di cui alla parte I e/o alla parte III; o

3.1.1.2. se il veicolo è progettato e/o attrezzato sulla fiancata in modo tale che le sue parti, per la loro forma e le loro caratteristiche, possano essere incorporate all'LPD e/o considerate sostituire l'LPD. Le componenti la cui funzione combinata soddisfi le prescrizioni di cui ai paragrafi 12 e 15 sono considerate costituire un LPD.

3.2. CONDIZIONI DI PROVA DEL VEICOLO

La conformità alle prescrizioni di cui alla parte I e alla parte III è comprovata con il veicolo posizionato in conformità all'allegato 3.

4. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

4.1. Domanda di omologazione conformemente alla parte I del presente regolamento.

4.1.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo conformemente alla parte I del presente regolamento va presentata dal fabbricante del veicolo o dal suo mandatario.

4.1.2. Essa va corredata dalla seguente documentazione in triplice copia e dalle seguenti informazioni:

4.1.2.1. una descrizione dettagliata del tipo di veicolo relativamente al suo grado di completamento, alla sua struttura, alle sue dimensioni, alla sua forma e ai materiali costruttivi;

4.1.2.2. disegni del veicolo che ne illustrino il tipo, visto lateralmente e posteriormente, nonché dettagli progettuali delle parti laterali della struttura;

4.1.2.3. una descrizione dettagliata dell'LPD: dimensioni, forma, materiali costruttivi, dettagli progettuali degli elementi di fissaggio al veicolo e posizione sul veicolo.

4.1.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare va presentato al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione.

4.1.3.1. Un veicolo che non possieda tutte le componenti caratteristiche del tipo può essere accettato ai fini dell'omologazione, purché si possa dimostrare che l'assenza delle componenti in questione non ha ripercussioni negative sui risultati dell'omologazione per quanto concerne le prescrizioni del presente regolamento.

4.1.3.2. La responsabilità di dimostrare che l'accettazione delle varianti di cui al precedente paragrafo 4.1.3.1 è compatibile con la conformità alle prescrizioni della presente parte spetta a chi richiede l'omologazione.

4.2. Domanda di omologazione conformemente alla parte II del presente regolamento.

4.2.1. La domanda di omologazione conformemente alla parte II del presente regolamento va presentata dal fabbricante dell'LPD o dal suo mandatario.

4.2.2. Essa va corredata dalla seguente documentazione in triplice copia e dalle seguenti informazioni:

4.2.2.1. una descrizione dettagliata dell'LPD: dimensioni, forma, materiali costruttivi e i dettagli riguardanti gli elementi di fissaggio dell'LPD al veicolo previsti;

4.2.2.2. un campione del tipo di LPD: il campione deve recare chiaramente e in modo indelebile su tutti i suoi componenti essenziali il nome commerciale o il marchio del richiedente e la denominazione del tipo.

4.2.2.3. Un LPD rappresentativo del tipo da omologare è presentato al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione.

4.3. Domanda di omologazione conformemente alla parte III del presente regolamento.

4.3.1. La domanda di omologazione conformemente alla parte III del presente regolamento va presentata dal fabbricante del veicolo o dal suo mandatario.

4.3.2. Essa va corredata dalla seguente documentazione in triplice copia e dalle seguenti informazioni:

4.3.2.1. disegni del veicolo che mostrino, relativamente ai criteri di cui al paragrafo 2.4.2, il tipo di veicolo visto lateralmente, con indicazione della posizione dell'LPD omologato, e i dettagli progettuali degli elementi di fissaggio al veicolo;

4.3.2.2. un elenco degli LPD destinati ad essere montati sul veicolo;

4.3.2.3. su richiesta dell'autorità di omologazione va presentata anche la scheda di comunicazione dell'omologazione del tipo per l'LPD (allegato 1, appendice 2, del presente regolamento).

4.3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare, munito di LPD omologato, va presentato al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione.

4.3.3.1. Un veicolo che non possieda tutte le componenti caratteristiche del tipo può essere accettato ai fini dell'omologazione, purché si possa dimostrare che l'assenza delle componenti in questione non ha ripercussioni negative sui risultati dell'omologazione per quanto concerne le prescrizioni del presente regolamento.

4.3.3.2. La responsabilità di dimostrare che l'accettazione delle varianti di cui al paragrafo 4.3.3.1 è compatibile con la conformità alle prescrizioni della presente parte spetta a chi richiede l'omologazione.

5. OMOLOGAZIONE

5.1. Omologazione conformemente alla parte I del presente regolamento.

5.1.1. Se il veicolo completo, incompleto o completato presentato per l'omologazione conformemente alla presente parte soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 12, l'omologazione di tale tipo di veicolo è rilasciata.

5.1.2. A ogni tipo omologato si attribuisce un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 01 corrispondente alla serie di modifiche 01) indicano la serie di modifiche contenente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo, così come definito nel presente regolamento.

5.1.3. L'omologazione o il rifiuto o l'estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo conformemente alla presente parte sono comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello figurante nell'allegato 1, dell'appendice 1, del presente regolamento.

5.1.4. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione costituito da:

5.1.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ([2]);

5.1.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 5.1.4.1.

5.1.5. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più degli altri regolamenti allegati all'accordo nel paese che ha rilasciato l'omologazione conformemente al presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 5.1.4.1. In tal caso, il numero del regolamento, il numero di omologazione e i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti in base ai quali è stata rilasciata l'omologazione nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento sono posizionati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 5.1.4.1.

5.1.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.1.7. Il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal fabbricante o in prossimità della stessa.

5.1.8. L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.2. Omologazione conformemente alla parte II del presente regolamento.

5.2.1. Se l'LPD presentato per l'omologazione conformemente alla presente parte soddisfa le prescrizioni del paragrafo 14, l'omologazione di tale tipo di LPD è rilasciata.

5.2.2. A ogni tipo omologato è attribuito un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 01, per la serie di modifiche 01) indicano la serie di modifiche contenente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo.

5.2.3. L'omologazione o il rifiuto o l'estensione dell'omologazione di un tipo di LPD conformemente alla presente parte sono comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello figurante nell'allegato 1, dell'appendice 2, del presente regolamento.

5.2.4. Sui componenti principali dell'LPD conforme ad un tipo di LPD omologato a norma del presente regolamento è apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione costituito da:

5.2.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ([2]);

5.2.4.2. il numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al paragrafo 5.2.4.1.

([2]) 1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 Kazakhstan, 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Unione europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sud Africa, 48 Nuova Zelanda, 49 Cipro, 50 Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Thailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 Tunisia. Gli altri numeri saranno assegnati ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere montati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell'accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

5.2.5. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.2.6. L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.3. Omologazione conformemente alla parte III del presente regolamento.

5.3.1. Se il veicolo presentato per l'omologazione conformemente alla presente parte è munito di un LPD omologato e soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 15, l'omologazione di tale tipo di veicolo è rilasciata.

5.3.2. A ogni tipo omologato è attribuito un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 01, per la serie di modifiche 01) indicano la serie di modifiche contenente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

5.3.3. L'omologazione o il rifiuto o l'estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento sono comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello figurante nell'allegato 1, dell'appendice 3, del presente regolamento.

5.3.4. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento è apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione costituito da:

5.3.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ([2]);

5.3.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 5.3.4.1.

5.3.5. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più degli altri regolamenti allegati all'accordo nel paese che ha rilasciato l'omologazione conformemente al presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 5.3.4.1. In tal caso, il numero del regolamento, il numero di omologazione e i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti in base ai quali è stata rilasciata l'omologazione nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento sono posizionati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 5.3.4.1.

5.3.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.3.7. Il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal fabbricante o in prossimità della stessa.

5.3.8. L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione.

6. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO O DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE LATERALE

6.1. Ogni modifica del tipo di veicolo o di LPD va notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo. Quest'ultimo può:

6.1.1. ritenere che le modifiche apportate non avranno un effetto negativo rilevante e che comunque il veicolo o l'LPD siano ancora conformi alle prescrizioni; o

6.1.2. richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove.

6.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche, devono essere comunicati secondo la procedura di cui ai paragrafi 5.1.3, 5.2.3 o 5.3.3, secondo i casi, alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento.

6.3. L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione assegna a tale estensione un numero di serie e informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello dell'allegato 1 del presente regolamento.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le modalità di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2). Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:

7.1. ogni veicolo o LPD omologato a norma del presente regolamento deve essere costruito in modo da essere conforme al tipo omologato soddisfacendo le prescrizioni delle rispettive parti sopraccitate;

7.2. l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicabili a ciascuna unità di produzione.

8. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. L'omologazione rilasciata ad un tipo di veicolo o di LPD a norma del presente regolamento può essere revocata, se le prescrizioni di cui ai paragrafi 12, 14 o 15, secondo i casi, non sono soddisfatte.

8.2. Se una parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

9. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente di produrre un tipo di veicolo o di LPD omologato a norma del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la notifica, tale autorità informa le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello dell'allegato 1 del presente regolamento.

10. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione e ai quali devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione emesse in altri paesi.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11.1. Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un'omologazione ECE a norma del presente regolamento, come modificato dalla serie di modifiche 01.

11.2. A decorrere da 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano le omologazioni solo se il tipo di veicolo o di LPD da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, come modificato dalla serie di modifiche 01.

11.3. Anche successivamente all'entrata in vigore della serie di modifiche 01 del presente regolamento, le omologazioni rilasciate conformemente alla serie di modifiche 00 restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento continuano a rilasciare le estensioni di tali omologazioni e ad accettarle.

11.4. Nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l'omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato a norma della serie di modifiche 00 del presente regolamento.

PARTE I — OMOLOGAZIONE DI VEICOLI PER QUANTO RIGUARDA I LORO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALE (LPD)

12. PRESCRIZIONI

12.1. L'LPD non deve aumentare la larghezza fuori tutto del veicolo e la parte principale della sua superficie esterna non deve rientrare di oltre 150 mm rispetto al piano più esterno (larghezza massima) del veicolo. In alcuni veicoli la sua estremità anteriore può essere rivolta verso l'interno conformemente ai paragrafi 12.4.3 e 12.4.4. La sua estremità posteriore non deve rientrare di oltre 30 mm rispetto al punto più esterno degli pneumatici posteriori (esclusi eventuali rigonfiamenti in prossimità del suolo) almeno per quanto concerne gli ultimi 250 mm.

12.2. La superficie esterna dell'LPD deve essere liscia e, per quanto possibile, continua dalla parte anteriore a quella posteriore; le parti adiacenti possono tuttavia sovrapporsi, a condizione che il bordo sovrapposto sia rivolto verso la parte posteriore o verso il basso o che rimanga uno spazio libero non superiore a 25 mm misurato longitudinalmente, purché la parte posteriore non sporga fuoribordo rispetto alla parte anteriore; le teste arrotondate dei bulloni o dei rivetti

possono sporgere di non oltre 10 mm dalla superficie e anche altre parti possono sporgere nella stessa misura, a condizione che siano lisce e altrettanto arrotondate; tutti i bordi e gli angoli esterni che possono essere toccati da una sfera di 100 mm di diametro devono essere arrotondati con un raggio non inferiore a 2,5 mm; quelli che presentano una sporgenza inferiore a 5 mm devono avere gli angoli esterni smussati.

12.3. L'LPD può avere una superficie piatta continua o essere costituito da uno o più longheroni orizzontali o da una combinazione di questi due elementi; se si usano i longheroni, essi non devono distare tra loro di oltre 300 mm e devono avere un'altezza minima di:

a) 50 mm nel caso dei veicoli delle categorie N_2 e O_3;

b) 100 mm ed essere sostanzialmente piatti nel caso dei veicoli delle categorie N_3 e O_4.

Le combinazioni di superfici e longheroni devono formare una protezione laterale praticamente continua, fatte salve le disposizioni del paragrafo 12.2.

12.4. Il bordo anteriore dell'LPD deve essere costruito come segue:

12.4.1. l'LPD deve essere posizionato:

12.4.1.1. su un veicolo delle categorie N_2 o N_3: arretrato di non più di 300 mm rispetto al piano verticale perpendicolare al piano longitudinale del veicolo e tangenziale alla superficie esterna dello pneumatico della ruota situata immediatamente davanti al dispositivo;

12.4.1.2. su un rimorchio a timone: arretrato di non più di 500 mm rispetto al piano definito al paragrafo 12.4.1.1;

12.4.1.3. su un semi-rimorchio: arretrato di non più di 250 mm rispetto al piano mediano trasversale di eventuali gambe mobili di supporto, senza però che in nessun caso la distanza tra il margine anteriore e il piano trasversale passante per l'asse del perno di ralla nella sua posizione più arretrata possa superare i 2,7 m;

12.4.1.4. su un rimorchio ad asse centrale: nella zona anteriore al piano trasversale passante per il centro dell'asse anteriore, ma senza superare l'eventuale parte anteriore della carrozzeria, per garantire la normale manovrabilità del rimorchio.

12.4.2. Se il bordo anteriore è posizionato in uno spazio libero di oltre 25 mm, esso deve consistere in un elemento verticale continuo che copre tutta l'altezza del dispositivo; le superfici esterna e anteriore di questo elemento devono misurare almeno 50 mm posteriormente e essere rivolte di 100 mm verso l'interno o avere un raggio di curvatura minimo di 50 mm nel caso dei veicoli delle categorie N_2 e O_3 e devono misurare almeno 100 mm posteriormente e essere rivolte di 100 mm verso l'interno o avere un raggio di curvatura minimo di 100 mm nel caso dei veicoli delle categorie N_3 e O_4.

12.4.3. Su un veicolo delle categorie N_2 o N_3 nel quale la misurazione dei 300 mm di cui al paragrafo 12.4.1.1 rientra nel piano della cabina di guida, il dispositivo deve essere costruito in modo tale che lo spazio vuoto tra la sua estremità anteriore e i pannelli della cabina non superi 100 mm e, se necessario, deve essere rivolto verso l'interno con un angolo non superiore ai 45°. In tal caso le disposizioni del paragrafo 12.4.2 non si applicano.

12.4.4. Su un veicolo delle categorie N_2 o N_3 nel quale la misurazione dei 300 mm di cui al paragrafo 12.4.1.1 cade dietro la cabina di guida e il dispositivo si estende in avanti fino a 100 mm dalla cabina, il fabbricante può scegliere di soddisfare le disposizioni del paragrafo 12.4.3.

12.5. L'estremità posteriore dell'LPD non deve trovarsi più di 300 mm in avanti rispetto al piano verticale perpendicolare al piano longitudinale del veicolo e tangenziale alla superficie esterna dello pneumatico collocato sulla ruota immediatamente posteriore; all'estremità posteriore non è richiesto alcun elemento verticale continuo.

12.6. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 12.4 e 12.5 sono indipendenti e non possono essere combinate. Tuttavia, nel caso di un veicolo a due assi sterzanti, non è richiesto alcun LPD tra questi due assi, se la distanza longitudinale tra le rispettive linee mediane non supera 2 100 mm.

12.7. Lo sbalzo anteriore e posteriore dell'LPD non deve superare la distanza tra gli elementi di fissaggio e il centro del pistone misurata durante la prova di cui al paragrafo 12.10. In caso di più distanze, non si deve superare la maggiore delle distanze di prova.

12.8. L'altezza al suolo del margine inferiore dell'LPD non deve in alcun punto superare i 550 mm.

12.9. La distanza tra il margine superiore dell'LPD e la parte della struttura del veicolo intersecata o toccata da un piano verticale tangenziale alla superficie esterna degli pneumatici, escluso qualsiasi rigonfiamento di questi ultimi in prossimità del suolo, non deve essere superiore a 350 mm, salvo nei seguenti casi:

12.9.1. quando il piano di cui al paragrafo 12.9 non interseca la struttura del veicolo, il margine superiore deve essere allo stesso livello della superficie della piattaforma di carico oppure a 950 mm da terra (vale la distanza minore tra le due);

12.9.2. quando il piano di cui al paragrafo 12.9 interseca la struttura del veicolo ad un livello superiore a 1,3 m da terra, il margine superiore del dispositivo deve essere situato ad almeno 950 mm da terra;

12.9.3. su un veicolo non meramente adattato, ma progettato e costruito specificamente per il trasporto di un container o di un corpo smontabile, il margine superiore del dispositivo può essere determinato conformemente ai paragrafi 12.9.1 e 12.9.2 considerando il container o il corpo smontabile come parte del veicolo;

12.9.4. su un veicolo munito di una gru per il carico, lo scarico o altre operazioni e con una postazione fissa per l'operatore o con una piattaforma di comando dalla quale la gru può essere manovrata, il bordo superiore dell'LPD può essere determinato conformemente ai paragrafi 12.9.1 e 12.9.2 considerando la postazione fissa o la piattaforma di comando come se fossero la piattaforma di carico.

12.10. L'LPD deve essere sostanzialmente rigido, montato saldamente (non presentare cioè il rischio di allentamenti dovuti a vibrazioni durante il normale impiego del veicolo) e realizzato in metallo o in qualsiasi altro materiale idoneo, eccetto le parti di cui al paragrafo 12.11. L'LPD è ritenuto idoneo, se è in grado di resistere a una forza statica orizzontale di 1 kN applicata perpendicolarmente a qualsiasi parte della sua superficie esterna dal centro di un pistone a sezione circolare e piatta avente un diametro di 220 mm ± 10 mm e se la deflessione del dispositivo sotto carico misurata al centro del pistone non supera in tali condizioni:

a) 30 mm lungo gli ultimi 250 mm all'estremità posteriore del dispositivo; e

b) 150 mm lungo il resto del dispositivo.

Su richiesta del fabbricante, la conformità a questa prescrizione può essere comprovata mediante calcolo. Il servizio tecnico convalida il metodo di calcolo.

12.11. Al dispositivo possono essere integrati elementi fissati in modo definitivo al veicolo, quali: ruote di ricambio, alloggio della batteria, serbatoi dell'aria, serbatoi del combustibile, lampade, riflettori e cassette per gli attrezzi, purché soddisfino le prescrizioni dimensionali della presente parte. Per quanto riguarda gli spazi tra i dispositivi di protezione e gli elementi fissati in modo definitivo si applicano le prescrizioni del paragrafo 12.2.

12.12. Il dispositivo non può essere utilizzato per fissarvi tubazioni del circuito dei freni, dei condotti dell'aria o idraulici.

12.13. L'LPD può essere progettato in modo da poter occupare diverse posizioni sulla fiancata del veicolo. In tal caso, si deve prevedere un metodo di fissaggio che assicuri l'immobilizzazione del dispositivo nella posizione normale di funzionamento e escluda qualunque spostamento involontario. La forza applicata dall'operatore per cambiare la posizione del dispositivo non deve superare 40 daN.

13. DEROGHE

13.1. In deroga a quanto soprastabilito i veicoli appartenenti alle categorie seguenti sono tenuti a soddisfare le disposizioni unicamente se e nel modo precisato per ciascuno di essi:

13.1.1. un rimorchio estensibile deve soddisfare tutte le prescrizioni del paragrafo 12 quando è chiuso e la sua estensione è minima; tuttavia, quando il rimorchio è allungato, l'LPD deve soddisfare unicamente i paragrafi 12.8, 12.9 e 12.10 e il paragrafo 12.4 o il paragrafo 12.5, ma non necessariamente entrambi; l'estensione del rimorchio non deve creare spazi vuoti lungo tutta la lunghezza dell'LPD;

13.1.2. un'autocisterna, ovvero un veicolo progettato esclusivamente per il trasporto di un fluido in un serbatoio chiuso fissato in modo definitivo al veicolo e dotato di tubi rigidi o flessibili per le operazioni di carico o scarico, deve essere munita di LPD conformi per quanto possibile a tutte le prescrizioni del paragrafo 12; l'eventuale deroga al rispetto rigoroso di tali prescrizioni può essere concessa solo se le condizioni d'uso lo richiedano;

13.1.3. su un veicolo dotato di gambe estensibili destinate ad aumentarne la stabilità nel corso delle operazioni di carico, scarico o delle altre operazioni per le quali il veicolo è stato progettato, è possibile posizionare l'LPD lasciando spazi liberi supplementari, qualora necessari per consentire l'estensione delle gambe;

13.1.4. su un veicolo munito di punti di ancoraggio e di fissaggio, conformemente alle norme ISO 9367-1:1989 o ISO 9367-2:1994 riguardanti il trasporto dei veicoli stradali sulle navi Ro/Ro, sono consentiti spazi liberi lungo l'LPD per consentire il fissaggio dei dispositivi di ritenuta;

13.1.5. su un veicolo munito di una gru per il carico, lo scarico o altre operazioni per le quali il veicolo sia stato progettato, che rende impossibile soddisfare tutte le prescrizioni del paragrafo 12, possono essere predisposti spazi liberi ulteriori, se necessari per consentire il movimento o lo stivaggio della gru.

13.2. Qualora le fiancate dei veicolo siano progettate e/o attrezzate in modo che, per la loro forma e le loro caratteristiche, l'insieme degli elementi che le compongono soddisfi le prescrizioni del paragrafo 12, si può ritenere che esse sostituiscano l'LPD.

PARTE II — OMOLOGAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALE (LPD)

14. PRESCRIZIONI

14.1. La superficie esterna dell'LPD deve essere liscia e, per quanto possibile, continua dalla parte anteriore a quella posteriore; le parti adiacenti possono tuttavia sovrapporsi, a condizione che il bordo sovrapposto sia rivolto verso la parte posteriore o verso il basso o che rimanga uno spazio libero non superiore a 25 mm misurato longitudinalmente, purché la parte posteriore non sporga fuoribordo rispetto alla parte anteriore; le teste arrotondate dei bulloni o dei rivetti possono sporgere di non oltre 10 mm dalla superficie e anche altre parti possono sporgere nella stessa misura a condizione che siano lisce e altrettanto arrotondate; tutti i bordi e gli angoli esterni che possono essere toccati da una sfera di 100 mm di diametro devono essere arrotondati con un raggio non inferiore a 2,5 mm; quelli che presentano una sporgenza inferiore a 5 mm devono avere gli angoli esterni smussati.

14.2. L'LPD può avere una superficie piatta continua o essere costituito da uno o più longheroni orizzontali o da una combinazione di questi due elementi; se si usano i longheroni, essi non devono distare tra loro di oltre 300 mm e devono avere un'altezza minima di:

a) 50 mm nel caso degli LPD per i veicoli delle categorie N_2 e O_3; o

b) 100 mm ed essere sostanzialmente piatti nel caso degli LPD per i veicoli delle categorie N_3 e O_4.

Le combinazioni di superfici e longheroni devono formare una protezione laterale praticamente continua, fatte salve le disposizioni del paragrafo 14.1.

14.3. Il bordo anteriore deve consistere in un elemento verticale continuo che si estende su tutta l'altezza del dispositivo; le superfici esterna e anteriore di questo elemento devono misurare almeno 50 mm posteriormente e essere rivolte di 100 mm verso l'interno o avere un raggio di curvatura minimo di 50 mm nel caso dei veicoli delle categorie N_2 e O_3 e devono misurare almeno 100 mm posteriormente e essere rivolte di 100 mm verso l'interno o avere un raggio di curvatura minimo di 100 mm nel caso dei veicoli delle categorie N_3 e O_4.

14.4. L'LPD deve essere sostanzialmente rigido e di metallo o di qualsiasi altro materiale idoneo, eccetto per quanto riguarda le parti di cui al paragrafo 14.5. L'LPD è ritenuto idoneo, se è in grado di resistere a una forza statica orizzontale di 1 kN applicata perpendicolarmente a qualsiasi parte della sua superficie esterna dal centro di un pistone a sezione circolare e piatta avente un diametro di 220 mm ± 10 mm e se la deflessione del dispositivo sotto carico misurata al centro del pistone non supera in tali condizioni:

a) 30 mm lungo gli ultimi 250 mm all'estremità posteriore del dispositivo; e

b) 150 mm lungo il resto del dispositivo.

Su richiesta del fabbricante, la conformità a questa prescrizione può essere comprovata mediante calcolo. Il servizio tecnico convalida il metodo di calcolo.

14.5. Al dispositivo possono essere integrati elementi fissati in modo definitivo al veicolo, quali: ruote di ricambio, alloggio della batteria, serbatoi dell'aria, serbatoi del combustibile, lampade, riflettori e cassette per gli attrezzi, purché soddisfino le prescrizioni dimensionali della presente parte.

14.6. L'LPD può essere progettato in modo da poter occupare diverse posizioni sulla fiancata del veicolo. In tal caso, si deve prevedere un metodo di fissaggio che assicuri l'immobilizzazione del dispositivo nella posizione normale di funzionamento e escluda qualunque spostamento involontario. La forza applicata dall'operatore per cambiare la posizione del dispositivo non deve superare 40 daN.

PARTE III — OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL MONTAGGIO DI UN LPD DI UN TIPO OMOLOGATO CONFORMEMENTE ALLA PARTE II DEL PRESENTE REGOLAMENTO

15. PRESCRIZIONI

15.1. L'LPD non deve aumentare la larghezza fuori tutto del veicolo e la parte principale della sua superficie esterna non deve rientrare di oltre 150 mm rispetto al piano più esterno (larghezza massima) del veicolo. In alcuni veicoli la sua estremità anteriore può essere rivolta verso l'interno secondo le modalità di cui ai paragrafi 15.2.3 e 15.2.4. La sua estremità posteriore non deve rientrare di oltre 30 mm rispetto al punto più esterno degli pneumatici posteriori (esclusi eventuali rigonfiamenti in prossimità del suolo) almeno per quanto concerne gli ultimi 250 mm.

15.2. Il bordo anteriore dell'LPD deve essere costruito come segue:

15.2.1. l'LPD deve essere posizionato:

15.2.1.1. su un veicolo delle categorie N_2 o N_3: arretrato di non più di 300 mm rispetto al piano verticale perpendicolare al piano longitudinale del veicolo e tangenziale alla superficie esterna dello pneumatico della ruota situata immediatamente davanti al dispositivo;

15.2.1.2. su un rimorchio a timone: arretrato di non più di 500 mm rispetto al piano definito al paragrafo 15.2.1.1;

15.2.1.3. su un semi-rimorchio: arretrato di non più di 250 mm rispetto al piano mediano trasversale delle eventuali gambe mobili di supporto, senza però che in nessun caso la distanza tra il margine anteriore e il piano trasversale passante per l'asse del perno di ralla nella sua posizione più arretrata possa superare i 2,7 m.

15.2.2. Se il bordo anteriore si trova in uno spazio libero di oltre 25 mm, esso deve consistere in un elemento verticale continuo che copre tutta la altezza del dispositivo; le superfici esterna e anteriore di questo elemento devono misurare almeno 50 mm posteriormente e essere rivolte di 100 mm verso l'interno o avere un raggio di curvatura minimo di 50 mm nel caso dei veicoli delle categorie N_2 e O_3 e devono misurare almeno 100 mm posteriormente e essere rivolte di 100 mm verso l'interno o avere un raggio di curvatura minimo di 100 mm nel caso dei veicoli delle categorie N_3 e O_4.

15.2.3. Su un veicolo delle categorie N_2 o N_3 nel quale la misurazione dei 300 mm di cui al paragrafo 15.2.1.1 rientra nel piano della cabina di guida, il dispositivo deve essere costruito in modo tale che lo spazio vuoto tra la sua estremità anteriore e i pannelli della cabina non superi 100 mm e, se necessario, deve essere rivolto verso l'interno con un angolo non superiore ai 45°. In tal caso le disposizioni del paragrafo 15.2.2 non si applicano.

15.2.4. Su un veicolo delle categorie N_2 o N_3 nel quale la misurazione dei 300 mm di cui al paragrafo 15.2.1.1 cade dietro la cabina di guida e il dispositivo si estende in avanti fino a 100 mm dalla cabina, il fabbricante può scegliere di soddisfare le disposizioni del paragrafo 15.2.3.

15.3. L'estremità posteriore dell'LPD non deve trovarsi più di 300 mm in avanti rispetto al piano verticale perpendicolare al piano longitudinale del veicolo e tangenziale alla superficie esterna dello pneumatico collocato sulla ruota immediatamente posteriore; all'estremità posteriore non è richiesto alcun elemento verticale continuo.

15.4. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 15.2 e 15.3 sono indipendenti e non possono essere combinate. Tuttavia, nel caso di un veicolo a due assi sterzanti, non è richiesto alcun LPD tra questi due assi, se la distanza longitudinale tra le rispettive linee mediane non supera 2 100 mm.

15.5. Lo sbalzo anteriore e posteriore dell'LPD non deve superare la distanza tra gli elementi di fissaggio e il centro del pistone misurata durante la prova di cui al paragrafo 14.4. In caso di più distanze, non si deve superare la maggiore delle distanze di prova.

15.6. L'altezza al suolo del margine inferiore dell'LPD non deve in alcun punto superare i 550 mm.

15.7. La distanza tra il margine superiore dell'LPD e la parte della struttura del veicolo intersecata o toccata da un piano verticale tangenziale alla superficie esterna degli pneumatici, escluso qualsiasi rigonfiamento di questi ultimi in prossimità del suolo, non deve essere superiore a 350 mm, salvo nei seguenti casi:

15.7.1. quando il piano di cui al paragrafo 15.7 non interseca la struttura del veicolo, il margine superiore deve essere allo stesso livello della superficie della piattaforma di carico oppure a 950 mm da terra (vale la distanza minore tra le due);

15.7.2. quando il piano di cui al paragrafo 15.7 interseca la struttura del veicolo ad un livello superiore a 1,3 m da terra, il margine superiore del dispositivo deve essere situato ad almeno 950 mm da terra;

15.7.3. su un veicolo non meramente adattato, ma progettato e costruito specificamente per il trasporto di un container o di un corpo smontabile, il margine superiore dell'LPD può essere determinato conformemente ai paragrafi 15.7.1 e 15.7.2 considerando il container o il corpo smontabile come parte del veicolo;

15.7.4. su un veicolo munito di una gru per il carico, lo scarico o altre operazioni e con una postazione fissa per l'operatore o con una piattaforma di comando dalla quale la gru può essere manovrata, il bordo superiore dell'LPD può essere determinato conformemente ai paragrafi 12.9.1 e 12.9.2 considerando la postazione fissa o la piattaforma di comando come se fossero la piattaforma di carico.

15.8. L'LPD deve essere montato saldamente e non deve presentare il rischio di allentamenti dovuti a vibrazioni durante il normale impiego del veicolo.

15.9. Al dispositivo possono essere integrati elementi fissati in modo definitivo al veicolo, quali: ruote di ricambio, alloggio della batteria, serbatoi dell'aria, serbatoi del combustibile, lampade, riflettori e cassette per gli attrezzi, purché soddisfino le prescrizioni dimensionali della presente parte o siano omologati in conformità alla parte I. Per quanto riguarda gli spazi tra i dispositivi di protezione e gli elementi fissati in modo definitivo si applicano le prescrizioni dei paragrafi 12.2 o 14.1.

15.10. L'LPD non può essere utilizzato per fissarvi tubazioni del circuito dei freni, dei condotti dell'aria o idraulici.

16. DEROGHE

16.1. In deroga a quanto sopra stabilito i veicoli appartenenti alle categorie seguenti sono tenuti a soddisfare le disposizioni unicamente se e nel modo precisato per ciascuno di essi:

16.1.1. un rimorchio estensibile deve soddisfare tutte le prescrizioni del paragrafo 15 quando è chiuso e la sua estensione è minima; tuttavia, quando il rimorchio è allungato, l'LPD deve soddisfare i paragrafi 15.6, 15.7 e 15.8 e il paragrafo 15.2 o il paragrafo 15.3, ma non necessariamente entrambi; l'estensione del rimorchio non deve creare spazi vuoti lungo tutta la lunghezza dell'LPD;

16.1.2. un'autocisterna, ovvero un veicolo progettato esclusivamente per il trasporto di un fluido in un serbatoio chiuso fissato in modo definitivo al veicolo e dotato di tubi rigidi o flessibili per le operazioni di carico o scarico, deve essere munita di dispositivi conformi per quanto possibile a tutte le prescrizioni del paragrafo 15; l'eventuale deroga al rispetto rigoroso di tali prescrizioni può essere concessa solo se le condizioni d'uso lo richiedano;

16.1.3. su un veicolo dotato di gambe estensibili destinate ad aumentarne la stabilità nel corso delle operazioni di carico, scarico o delle altre operazioni per le quali il veicolo è stato progettato, è possibile posizionare l'LPD lasciando spazi liberi supplementari, qualora necessari per consentire l'estensione delle gambe;

16.1.4. su un veicolo munito di punti di ancoraggio e di fissaggio, conformemente alle norme ISO 9367-1:1989 o ISO 9367-2:1994 riguardanti il trasporto dei veicoli stradali sulle navi Ro/Ro, saranno consentiti spazi liberi nell'LPD per consentire il fissaggio dei dispositivi di ritenuta;

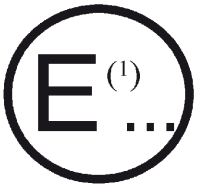
16.1.5. su un veicolo munito di una gru per il carico, lo scarico o altre operazioni per le quali il veicolo sia stato progettato, se il movimento o lo stivaggio della gru rendono impossibile il montaggio dell'LPD, si deve montare un LPD conforme per quanto possibile a tutte le prescrizioni del paragrafo 12; l'eventuale deroga al rispetto rigoroso di tali prescrizioni può essere concessa solo se le condizioni d'uso lo richiedano.

ALLEGATO 1

Appendice 1

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



Emessa da: Nome dell'amministrazione:

.....

.....

.....

Comunicazione riguardante: (2) IL RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE
L' ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
IL RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE
LA REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE
LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Di un tipo di veicolo completo/incompleto/completato (2) per quanto riguarda il suo dispositivo di protezione laterale (LPD) conformemente alla parte I del regolamento n. 73

Omologazione n. ..... Estensione n. .....

1. Denominazione commerciale o marchio del veicolo .....
2. Tipo di veicolo .....
3. Nome e indirizzo del fabbricante .....
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante .....
5. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il suo stato di completamento, la sua struttura, le sue dimensioni, le sue linee e i materiali costruttivi .....
6. Breve descrizione dell'LPD, relativamente alle sue linee, alle sue dimensioni e ai materiali costruttivi .....
7. Categoria di veicolo .....
8. Veicolo presentato all'omologazione il .....
9. Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione .....
10. Data del verbale rilasciato da tale servizio .....
11. Numero del verbale rilasciato da tale servizio .....
12. L'omologazione è rilasciata/rifiutata/estesa/revocata (2) .....
13. Posizione del marchio di omologazione sul veicolo .....
14. Luogo .....
15. Data .....
16. Firma .....
17. I seguenti documenti, che riportano il numero di omologazione sopraccitato, sono disponibili su richiesta .....

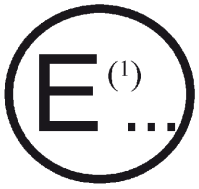
---

(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).
(2) Cancellare la dicitura inutile.

Appendice 2

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A 4 (210 × 297 mm)]



Emessa da: Nome dell'amministrazione:

.....

.....

.....

Comunicazione riguardante: (2) IL RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE
L'ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
IL RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE
LA REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE
LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di: dispositivo di protezione laterale (LPD)
conformemente alla parte II del regolamento n. 73

Omologazione n. ..... Estensione n. .....

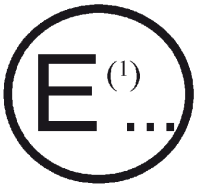
1. Denominazione commerciale o marchio dell'LPD .....
2. Tipo di LPD .....
3. Nome e indirizzo del fabbricante .....
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante .....
5. Caratteristiche dell'LPD (dimensioni e elementi di fissaggio) .....
6. Prova effettuata su un banco rigido/su un veicolo/su elementi rappresentativi del veicolo (2) .....
7. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova sull'LPD .....
8. Categoria di veicolo sulla quale può essere montato l'LPD .....
9. Dispositivo presentato all'omologazione il .....
10. Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione .....
11. Data del verbale rilasciato da tale servizio .....
12. Numero del verbale rilasciato da tale servizio .....
13. L'omologazione è rilasciata/rifiutata/estesa/revocata (2) .....
14. Posizione del marchio di omologazione sull'LPD .....
15. Luogo .....
16. Data .....
17. Firma .....
18. I seguenti documenti, che riportano il numero di omologazione sopraccitato, sono disponibili su richiesta .....

(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).
(2) Cancellare la dicitura inutile.

Appendice 3

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A 4 (210 × 297 mm)]



Emessa da: Nome dell'amministrazione:

.....

.....

.....

Comunicazione riguardante: (2) IL RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE
L'ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
IL RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE
LA REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE
LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio di un dispositivo di protezione laterale (LPD) di un tipo omologato conformemente alla parte III del regolamento n. 73

Omologazione n. ..... Estensione n. .....

1. Denominazione commerciale o marchio del veicolo .....
2. Tipo di veicolo .....
3. Nome e indirizzo del fabbricante .....
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante .....
5. Breve descrizione del tipo di veicolo relativamente alle sue dimensioni e linee .....
6. Denominazione commerciale o marchio dell'LPD e relativo numero di omologazione, compreso il numero di omologazione dell'omologazione parziale del veicolo rilasciata conformemente alla parte I .....
7. Categoria di veicolo .....
8. Veicolo presentato all'omologazione il .....
9. Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione .....
10. Data del verbale rilasciato da tale servizio .....
11. Numero del verbale rilasciato da tale servizio .....
12. L'omologazione è rilasciata/rifiutata/estesa/revocata (2) .....
13. Posizione del marchio di omologazione sul veicolo .....
14. Luogo .....
15. Data .....
16. Firma .....
17. I seguenti documenti, che riportano il numero di omologazione sopraccitato, sono disponibili su richiesta: .....

---

(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).

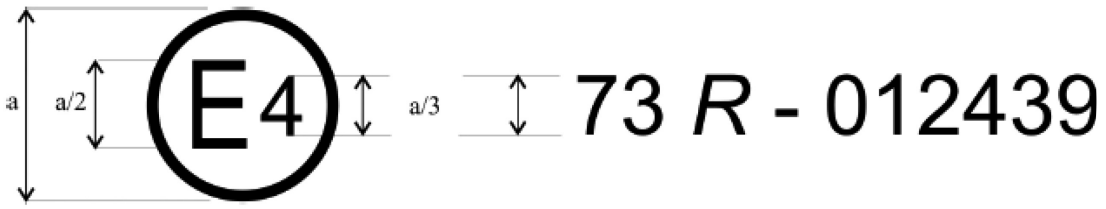
(2) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. i paragrafi 5.1.4 e 5.3.4 del presente regolamento)

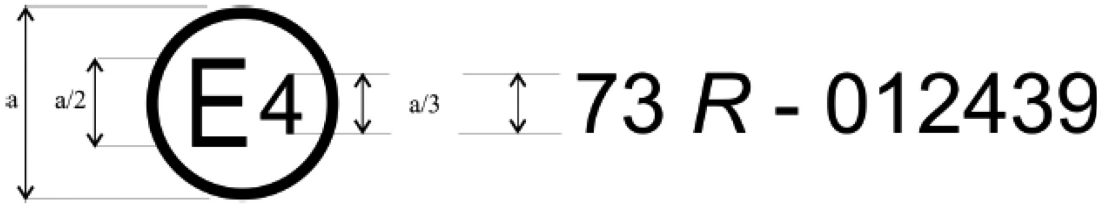


a = 8 mm min

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo o su un LPD, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato relativamente alla sua protezione laterale nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 73 con il numero di omologazione 012439 come veicolo completo. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 73, come modificato dalla serie di modifiche 01.

MODELLO B

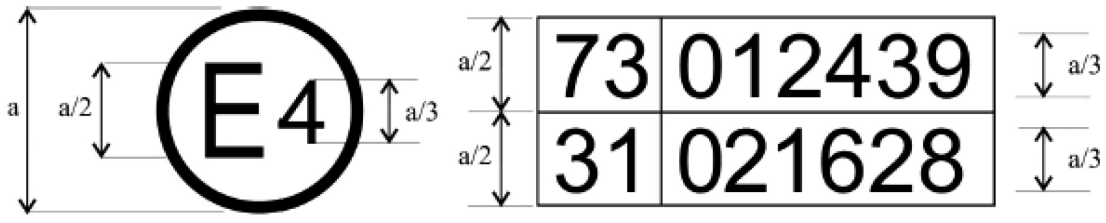
(cfr. il paragrafo 5.2.4 del presente regolamento)



Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un LPD, indica che questo tipo di LPD, con riferimento alla protezione laterale, è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 73 con il numero di omologazione 012439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 73, come modificato dalla serie di modifiche 01.

MODELLO C

(cfr. i paragrafi 5.1.5 e 5.3.5 del presente regolamento)



Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che questo tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma dei regolamenti n. 73 e n. 31 ([1]). Le prime due cifre dei numeri di omologazione indicano che, alle date in cui le rispettive omologazioni sono state rilasciate, il regolamento n. 73 includeva la serie di modifiche 01 e l'omologazione è stata rilasciata per un veicolo completato e che il regolamento n. 31 comprendeva la serie di modifiche 02.

([1]) Questo secondo numero ha valore meramente esemplificativo.

ALLEGATO 3

CONDIZIONI DI PROVA

1. CONDIZIONI DI PROVA PER GLI LPD

1.1. Su richiesta del fabbricante, la prova può essere effettuata su:

1.1.1. un veicolo del tipo su cui deve essere montato l'LPD; in tal caso si rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2; o

1.1.2. su una parte del telaio del tipo di veicolo su cui deve essere montato l'LPD; questa parte deve essere rappresentativa del tipo o dei tipi di veicolo in questione; o

1.1.3. su un banco di prova rigido.

1.2. Nel caso dei paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 gli elementi usati per fissare l'LPD ai componenti del telaio o della carrozzeria del veicolo o al banco di prova rigido sono equivalenti a quelli usati per fissare l'LPD montato sul veicolo.

2. CONDIZIONI DI PROVA RELATIVE AI VEICOLI

2.1. Il veicolo è posizionato su una superficie orizzontale, rigida e regolare.

2.2. Le ruote sterzanti sono parallele all'asse longitudinale del veicolo.

2.3. Gli pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal fabbricante del veicolo.

2.4. Se necessario per ottenere le forze di prova prescritte ai paragrafi 2.8 e 14.4, il veicolo può essere trattenuto con qualsiasi sistema, che deve essere specificato dal fabbricante.

2.5. I veicoli dotati di sospensioni idropneumatiche o idrauliche o pneumatiche o di un dispositivo per la livellazione automatica secondo il carico sono collaudati nelle normali condizioni di marcia a vuoto specificate dal fabbricante.

2.6. I semi-rimorchi sono posizionati in modo che la superficie di carico sia essenzialmente orizzontale.